

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2677**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento**

(GIOVANARDI)

**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 2003**

---

Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,  
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	11
Allegato .....	»	14
Disegno di legge .....	»	25
Testo del decreto-legge .....	»	26

ONOREVOLI SENATORI. -

Art. 1. - Il differimento dal 31 gennaio 2004 al 31 maggio 2004 del termine per l'adozione da parte del Ministero delle comunicazioni del bando di concorso, annualmente previsto dal regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti di cui all'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è finalizzato a permettere il completamento dell'*iter* procedimentale, attualmente in corso, per l'adeguamento del citato regolamento alla normativa successivamente intervenuta in materia. Il termine del 31 gennaio di ciascun anno per l'adozione del bando di concorso è stabilito dall'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

Art. 2. - La norma ha lo scopo di prorogare il termine di attuazione della previsione contenuta nel decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, in attesa dell'imminente riordino della disciplina delle *royalties*.

Art. 3. - Con il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, i termini di efficacia dei decreti di occupazione emanati per la realizzazione degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, protratti di due anni ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.

Al riguardo, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività del Titolo VIII della legge n. 219 del 1981 ha trasmesso, condividendole preoccupate istanze del comune di Napoli e del raggruppamento di imprese operanti nel settore, dirette ad ottenere l'ulteriore proroga di almeno un anno oltre la scadenza del 31 dicembre 2003.

Le istanze e la personale valutazione del Commissario straordinario sono fondate sulla considerazione dell'enorme mole di lavoro che resta ancora da svolgere e sul pericolo che, in mancanza di tale proroga, si determinerebbe per molte zone ove le opere non sono ancora completate, l'accessione invertita, con sicuri danni per l'Erario.

Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli oneri concernenti i decreti di occupazione sono a carico delle risorse assegnate al Commissario straordinario.

Art. 4. - L'articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ha modificato, fra l'altro, l'articolo 8, comma 4, lettera g), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, prevedendo che la durata dell'efficacia della qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonchè dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento. Come confermato anche dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (determinazione n. 27 del 16 ottobre 2002), la predetta norma non è di immediata applicazione, poichè va integrata con le previste norme regolamentari necessarie ad individuare i requisiti di capacità strut-

turale sulla base dei quali è possibile procedere alla verifica intermedia triennale.

Si è resa pertanto necessaria, al fine di consentire l'immediata operatività della norma, la predisposizione di una modifica normativa che, intervenendo sul regolamento attualmente vigente, specifichi i predetti requisiti, disciplinando nel dettaglio tempi, modalità e costi della verifica intermedia triennale. Considerato che la norma regolamentare non è ancora entrata in vigore e che, per contro, è in scadenza il termine triennale delle prime attestazioni rilasciate dalle Società organismi di attestazioni (SOA) è necessario prevedere una proroga della validità delle stesse in attesa sia dell'entrata in vigore del predetto regolamento, sia del tempo necessario per effettuare le attività di verifica triennale.

Art. 5. - Comma 1. - Il testo della proposta del nuovo comma 4-ter dell'articolo 162 del codice della strada contiene una nuova data, il 1° aprile 2004, relativa all'applicazione delle disposizioni contenute nel comma medesimo. La necessità di indicare un nuovo termine deriva dalla circostanza che la data del 31 ottobre 2003, entro la quale il decreto ministeriale doveva essere adottato, come disposto dal vigente comma 4-ter, non è compatibile con gli obblighi derivanti dalla procedura di informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche previste dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998. In base a tale procedura il progetto di decreto è stato notificato alla Commissione europea (notifica 2003/0357/1) che ha stabilito al 29 dicembre 2003 il termine del periodo di sospensione per l'adozione del provvedimento entro il quale la Commissione e gli Stati membri possono formulare eventuali

osservazioni. Poichè il decreto potrà essere adottato dopo il 29 dicembre 2003, si rende necessario differire la data del 1° gennaio 2004 al 1° aprile 2004 al fine di prevedere un adeguato periodo di tempo per l'utenza, che dovrà munirsi del dispositivo in argomento, e per i produttori, che dovranno rendere disponibile il prodotto sul mercato.

Comma 2. - L'ulteriore proroga del termine previsto dal comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, si rende necessaria per stabilire una nuova data di applicazione delle disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Codice della strada), che sia compatibile con le esigenze pratiche di applicazione delle prescrizioni contenute nello schema di decreto ministeriale che stabilisce le caratteristiche tecniche delle strisce retro-riflettenti di cui devono essere equipaggiate talune categorie di veicoli immatricolati in Italia.

Ciò al fine di garantire un ragionevole periodo di tempo per allestire i veicoli interessati dal provvedimento, compresi quelli già immatricolati e circolanti in Italia; infatti, considerando che l'applicazione delle strisce retro-riflettenti interesserà non solo i veicoli di nuova immatricolazione ma anche circa 1,5 milioni di veicoli già in circolazione, è apparso opportuno prevedere un periodo di tempo compatibile con le esigenze di adeguamento del parco circolante. L'urgenza del provvedimento è giustificata dalla necessità di fornire al più presto all'utenza una data certa e compatibile di applicazione della norma, affinché gli autotrasportatori interessati possano programmare per tempo l'allestimento dei propri veicoli con strisce retro-riflettenti senza originare maggiori problemi economici dovuti all'indisponibilità del mezzo di trasporto durante le operazioni di allestimento.

Di quanto sopra si è già tenuto conto nella redazione dello schema di decreto ministeriale, da emanare ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che è stato notificato alla Commissione europea ai sensi della procedura di informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle citate direttive 98/34/CE e 98/48/CE. Il comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, prevede che le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 285 del 1992 abbiano effetto a decorrere dal 1° luglio 2004, scadenza questa che si ritiene non più compatibile con le esigenze sopra illustrate. D'altra parte l'eventuale modifica del decreto al fine di anticiparne l'entrata in vigore al 1° luglio 2004 richiederebbe una nuova notifica alla Commissione europea con conseguente sospensione della adozione del provvedimento per un periodo minimo di tre mesi.

Art. 6. - L'ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, permetterà di non perdere i finanziamenti per gli alloggi destinati alla mobilità delle forze dell'ordine impegnate nella lotta alla criminalità organizzata, consentendo una proroga nell'utilizzo di detto finanziamento, destinato ad un importante programma di edilizia residenziale per le forze dell'ordine, altrimenti non più utilizzabile, previsto dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Art. 7. - Si dispone lo slittamento del triennio di riferimento (dal 2003-2005 al 2004-2006) ai fini dell'assegnazione degli incentivi al trasporto di merci per ferrovia (e al trasporto combinato in particolare) di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Analoga disposizione è intro-

dotta con riferimento ai contributi da erogare per gli accordi di programma di cui al comma 7 del medesimo articolo 38. Infatti, la normativa di attuazione degli interventi sopra menzionati non potrà essere emanata prima della fine dell'anno in corso; il regolamento attuativo ai sensi del comma 4 dell'articolo 38 non ha ancora concluso il procedimento di approvazione presso la Commissione europea.

Per consentire l'avvio del programma di incentivi, al regolamento dovrà fare seguito il decreto interministeriale di individuazione della misura del contributo ai sensi dell'articolo 38, comma 5, della legge n. 166 del 2002, nonchè l'attivazione dei finanziamenti a valere sul fondo di cui al comma 6 dell'articolo 38. È pertanto necessario disporre lo slittamento, dal 2004, dell'operatività delle disposizioni di cui all'articolo 38, commi da 5 a 7, prorogando l'anno iniziale della decorrenza del triennio di riferimento (tale decorrenza, inizialmente prevista fin dal 2002, è già stata prorogata al 2003 con il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62).

Art. 8. - I componenti del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi, così come i Comitati regionali e provinciali, durano in carica cinque anni e restano in carica, ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Il mandato dei componenti del Comitato centrale, attualmente in carica, scade il 31 marzo 2004 ed entro i sei mesi successivi dovrà procedersi alle nuove nomine attraverso un complesso procedimento amministrativo già iniziato.

Deve tuttavia osservarsi che il disegno di legge-delega per il riassetto normativo in materia di autotrasporto di persone e cose, approvato dal Consiglio dei ministri il 10 ot-

tobre 2003 ed attualmente all'esame del Senato (atto Senato n. 2557), contiene, fra le altre, una delega legislativa in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, che interessa prioritariamente proprio i Comitati per l'albo degli autotrasportatori ed il loro assetto organizzativo e funzionale futuro.

Pertanto, al fine di evitare l'esecuzione di un procedimento amministrativo particolarmente complesso e dispendioso che condurrà ad effettuare delle nomine destinate, per effetto della riforma che si andrà ad approvare, a rimanere in vita per un periodo limitato, si ritiene opportuno procedere alla proroga del mandato dei membri attualmente in carica, al fine di assicurare il funzionamento del Comitato centrale e dei comitati locali solo fino all'entrata in vigore della nuova disciplina.

Si precisa inoltre che, poichè la proroga in parola non riguarda il Comitato come «organo» bensì la durata in carica dei suoi attuali componenti, nella loro qualità di soggetti nominati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 298 del 1974 (che in sostanza non vengono sostituiti da nuovi membri che sarebbero ordinariamente destinati a rimanere in carica per cinque anni), dall'approvazione della disposizione di cui si tratta non deriva alcuna spesa aggiuntiva. Al contrario, il fatto di evitare il complesso procedimento amministrativo necessario per procedere alle nuove nomine rappresenterà un risparmio di risorse pubbliche.

Art. 9. - Si tratta di un termine stabilito dalla normativa nazionale di recepimento di norme comunitarie. L'unico termine comunitario da rispettare è quello del 30 ottobre 2007, entro il quale la direttiva dovrà essere attuata dagli Stati membri.

Per il rinnovo dell'autorizzazione ambientale integrata per gli impianti esistenti, il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, prevede che debbano essere emanate delle apposite linee guida da parte di una Commissione

interministeriale già istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Purtroppo, data la complessità della materia trattata, si stanno registrando dei ritardi che non consentono alle regioni di rilasciare l'autorizzazione ambientale integrata nel rispetto dei tempi (30 ottobre 2004) previsti dallo stesso decreto legislativo n. 372 del 1999.

La mancata emanazione delle linee guida generali e settoriali rende quindi necessaria una proroga del termine al 30 ottobre 2005, per consentire alle regioni il rilascio delle autorizzazioni ambientali per gli impianti esistenti sulla base della definizione delle migliori tecniche disponibili. Va considerato, infatti, che il termine per il rilascio per l'autorizzazione integrata ambientale è di 150 giorni, ma tale termine si interrompe in caso di richiesta di integrazioni.

In pratica, nell'unica provincia che ha pubblicato il calendario (Trento) e ha dato seguito allo stesso, è già accaduto che domande, presentate il 30 novembre 2002, ad oggi non hanno ancora comportato il rilascio dell'autorizzazione.

Tra l'altro, la proroga del termine del 30 ottobre 2004 evita il rischio di duplicazione di procedure e attività (e quindi dei relativi costi). Infatti, a seguito dell'emanazione delle linee guida generali e settoriali molte autorizzazioni, nel frattempo rilasciate, dovrebbero conformarsi alle stesse con nuovi costi amministrativi e impegno di risorse. A questi potrebbero, ulteriormente, aggiungersi i costi derivanti da possibili controversie giuridiche tra amministrazioni e imprese.

Art. 10. - La necessità dell'intervento, ampiamente condiviso da più parti, è dettata da due procedure di messa in mora dell'Italia da parte dell'Unione europea.

Una di queste, già formalizzata, solleva dubbi relativamente alla situazione di monopolio in materia di gestione di rifiuti che la norma attualmente induce

La seconda riguarda invece la compatibilità della norma nel suo complesso, essendo la stessa lesiva anche del principio di libera concorrenza.

L'intervallo temporale consentirebbe al legislatore di realizzare la necessaria ed attesa riforma dell'attuale impianto normativo.

Art. 11. - L'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, indica il 31 dicembre 2003 quale termine a decorrere dal quale le gestioni fuori bilancio sono ricondotte al bilancio dello Stato.

Al riguardo risulta necessario prorogare tale termine in quanto, malgrado le amministrazioni interessate abbiano già avviato un percorso di riconversione della propria azione amministrativa, le fasi tecniche del passaggio dall'uno all'altro sistema si stimano intorno ai cinque, sei mesi.

La conseguente soluzione di continuità nell'erogazione di risorse statali alle imprese comporterebbe un grave danno all'economia, nonchè oneri maggiori per l'amministrazione che, in molti casi, si vedrebbe applicare interessi di mora e penali previsti nei contratti e negli atti che regolano i rapporti con i beneficiari.

Da qui l'opportunità di prorogare detta scadenza al 1° luglio 2004.

Art. 12. - La norma mira a raccordare la sospensione anticipata della leva obbligatoria (prevista nel disegno di legge, attualmente all'esame delle Camere, atto Senato n. 2572, per il 1° gennaio 2005) con la data di piena efficacia della nuova disciplina sul servizio civile, recata dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, attualmente fissata per il 1° giugno 2004.

La proroga è necessaria in quanto i numerosi adempimenti amministrativi ed organizzativi previsti a regime dal citato decreto legislativo richiedono un necessario coordinamento con l'attività delle altre amministrazioni coinvolte.

Peraltro, il breve periodo di proroga non incide in modo sostanziale sui destinatari diretti della proposta normativa.

Art. 13. - Il comma 2 dell'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concerne la realizzazione del completamento dei lavori in Campania e Basilicata, affidati ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed in avanzato stadio esecutivo rimasti interrotti da oltre tre anni.

Le risorse necessarie (comma 3 dell'articolo 86 citato) ai fini di detti completamenti sono tutte già disponibili sulla contabilità 1728, nell'ambito della quale i lavori medesimi venivano realizzati. Non ricorrono quindi ulteriori esigenze economiche.

I tempi tecnici per l'affidamento degli stessi lavori sono comunque dettati da una serie di adempimenti che la natura, la complessità della situazione ed il rispetto della normativa comunitaria rendono non riducibili.

Tali tempi possono essere calcolati, nella misura più restrittiva, in almeno 8-12 mesi dal perfezionamento degli stati di consistenza.

Art. 14. - Le disposizioni contenute nel capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) sono ulteriormente prorogate fino al 1° gennaio 2005, in attesa della approvazione del disegno di legge recante riordino del settore energetico, nonchè deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi, attualmente all'esame della 10ª Commissione attività produttive del Senato (atto Senato n. 2421).

Art. 15. - La necessità del differimento della data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 14-*quater* dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 novembre 2003, n. 326, deriva dai vincoli imposti dal recepimento della normativa europea in materia di acque minerali naturali. Al riguardo, nelle more dell'approvazione della norma in sede europea, va conseguentemente disposta la proroga dell'operatività di una disciplina che, allo stato, appare in contrasto con i diversi parametri previsti per le acque potabili e minerali a livello comunitario.

Art. 16. - Il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, ha previsto, con scadenza il 31 dicembre 2003, una serie di interventi finalizzati ad attenuare la nota carenza di infermieri e di tecnici sanitari di radiologia medica presso le aziende sanitarie, le residenze assistenziali, le case di riposo e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Le misure contenute nella predetta norma, unitamente ad altri interventi quali lo snellimento delle procedure per il riconoscimento dei titoli professionali extracomunitari e gli accordi con i paesi dell'Unione europea (Progetto EURES), hanno consentito di fare fronte alle obiettive carenze, anche se permane una situazione che si può ancora definire di emergenza tenuto conto che le ultime stime fanno ritenere che il fabbisogno ammonti a circa 15.000 unità.

Conseguentemente, è emersa l'esigenza di prorogare al 31 dicembre 2004 le disposizioni indicate nell'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del citato decreto-legge n. 402 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, evidenziando che dalla proroga di cui trattasi non derivano ulteriori oneri di spesa, atteso che già la norma vigente ha stabilito che detti interventi siano attivati previa autorizzazione della regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 17. - La disposizione prevede il differimento al 31 dicembre 2004 del termine di decorrenza previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del decreto legislativo stesso, nella quale sono ricompresi, tra gli altri, enti vigilati dai Beni culturali per i quali non si sono ancora conclusi gli *iter* di privatizzazione e unificazione strutturale.

Al riguardo, si deve tener conto che tale termine originariamente previsto ai gennaio 2002, è stato differito, per tali enti, prima al 31 dicembre 2002 e poi al 31 dicembre 2003 dall'articolo 6 del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, del 2002, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

La proroga riguarda, *in primis*, gli enti per i quali, a causa della complessità del procedimento e di difficoltà di ordine politico e amministrativo, non è ancora intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la misura della privatizzazione. In sostanza, si tratta della fondazione il Vittoriale degli Italiani, il cui *iter* di privatizzazione è tuttora oggetto di contenzioso, con il coinvolgimento dell'Università di Brescia, nonché dell'Ente Ville Vesuviane, relativamente al quale, peraltro, la proposta ministeriale di adozione della misura della privatizzazione è attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per il prescritto parere.

D'altro canto, la proroga concerne la Giunta centrale degli studi storici e gli Istituti storici ad essa collegati, per i quali viceversa (con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2002, e 3 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 2002) è stata adottata la mi-



sura dell'unificazione strutturale; il regolamento di attuazione di questa ultima, tuttavia, è in attesa di approvazione da parte del Consiglio dei ministri.

Art. 18. - La norma riguarda la proroga al 31 dicembre 2004 del termine della presentazione delle istanze per la definizione transattiva del contenzioso pregresso relativo ai progetti speciali ex Agensud. La proroga dell'applicazione della norma risulta di primario interesse e di indubbia convenienza per l'amministrazione sia per la previsione del limite del 25 per cento delle richieste dell'impresa, sia per il coefficiente di maggiorazione del 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi, atteso che gran pane del contenzioso, molto datato, è relativo ad «oneri di valore» (danni per sospensioni illegittime) per i quali si applicano rivalutazione monetaria ed interessi che negli anni 1980 assumevano valori ben maggiori del 5 per cento. La norma non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Art 19. - La norma riguarda la proroga di due anni del termine di scadenza (previsto per il 31 dicembre 2003) relativo ai contratti individuali di lavoro del personale in servizio presso il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, indispensabili per il funzionamento dello stesso ente. L'intervento è necessario nelle more della definizione della relativa pianta organica e delle conseguenti procedure concorsuali per la copertura dei posti che si renderanno vacanti alla scadenza dei predetti contratti.

Art. 20. - Con le disposizioni di cui all'articolo 20 si provvede a differire di un anno il termine di scadenza della situazione emergenziale relativa al terremoto che ha colpito il Molise e la Puglia nell'ottobre 2002 ed agli eventi alluvionali nelle province di Taranto e di Massa Carrara del settembre 2003, oggetto di appositi decreti del presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi in corso per fronteggiare i danni derivanti dalle predette calamità, vengono assicurate le necessarie risorse finanziarie attraverso l'attivazione di mutui destinati a garantire un flusso finanziario pari a circa 100 milioni di euro.

Art. 21. - Il settore autostradale è stato interessato, nell'anno 2003, da una significativa operazione di riassetto societario che ha riguardato il principale soggetto concessionario.

Tale complessa operazione, che è il risultato di una OPA volontaria, seguita da un conferimento di un ramo di azienda e da una fusione societaria, si è conclusa con il subentro di un nuovo soggetto societario al precedente concessionario. Così consolidatosi l'assetto giuridico del rapporto concessorio, è necessario differire al 31 gennaio 2004 il termine entro il quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica dovrà procedere alla approvazione del quarto atto aggiuntivo stipulato con l'ANAS il 23 dicembre 2002.

Art. 22. - Prevede il mantenimento degli affidamenti in capo agli attuali concessionari dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale svolti, fino al completamento dei programmi di risanamento tecnico, nelle ipotesi di mancato raggiungimento del rapporto del 35 per cento tra ricavati da traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura, superando in tal modo gli eventuali profili di illegittimità desumibili dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Al riguardo appare opportuno evidenziare che la disposizione di fatto non rientra nel campo di applicazione delle censure ricevute a livello comunitario sulla disposizione della proroga degli affidamenti contenuta nella legge n. 166 del 2002, essendo tali rilievi riferiti agli affidamenti, concernenti i servizi automobilistici, e non quelli ferro-

viari, cui la norma in esame è unicamente rivolta.

Art. 23. - Comma 1. - La norma riguarda la definizione del contratto collettivo di lavoro del secondo biennio economico 2002-2003 per il settore del trasporto locale. Il contratto di questo settore interessa 116.500 lavoratori presenti in tutte le città italiane.

Comma 2. - La disposizione in esame differisce al 31 dicembre 2004 l'efficacia dell'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente la soppressione dei ricorsi amministrativi nei procedimenti in materia di invalidità civile.

## RELAZIONE TECNICA

*Articolo 20*

1. La disposizione autorizza due limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro ciascuno, decorrenti rispettivamente dagli anni 2005 e 2006, aventi natura di contributi per la stipula di mutui che i soggetti beneficiari sono autorizzati a contrarre. Il Dipartimento provvede alla ripartizione dei predetti limiti di impegno fra i soggetti beneficiari con ordinanza di protezione civile.

Detti limiti di impegno sviluppano complessivamente un netto ricavo di circa 107 milioni di euro, considerando la durata di 15 anni ed un tasso del 4,53 per cento, e sono finalizzati alla prosecuzione di interventi di protezione civile per far fronte ai danni derivanti da calamità naturali già verificate sul territorio, per le quali vengono specificatamente prorogati i termini della relativa dichiarazione dello stato di emergenza al 31 dicembre 2005.

Alla copertura del predetto onere si provvede mediante riduzione della legge di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come rifinanziata per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in linea con le finalità di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Non viene effettuata alcuna quantificazione della spesa contenuta nell'autorizzazione in quanto trattasi di tetto di spesa entro il quale potranno essere concessi ulteriori contributi per gli eventi calamitosi menzionati dalla disposizione.

*Articolo 23*

L'accordo sottoscritto si compone di due elementi:

a) incremento della retribuzione pari a 81 euro lordi; tale incremento è di carattere strutturale e verrà erogato a partire dal febbraio 2004. Il costo stimato è pari a 214,30 di euro;

b) «una tantum» per il periodo 1° gennaio 2002-30 ottobre 2003 pari a 970 euro. Questa somma viene coperta per 800 euro dallo Stato e per 170 euro dalle regioni e autonomie locali. La somma è, per sua definizione, a carattere congiunturale e non influisce sullo sviluppo futuro della retribuzione. Essa verrà erogata in tre *tranches* (febbraio, maggio, settembre 2004). Il costo stimato complessivo è pari a circa 148 milioni di euro, di cui 123,20 milioni sono la parte di diretta competenza dello Stato.

La disposizione del comma 2 differisce al 31 dicembre 2004 l'efficacia dell'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente la soppressione dei ricorsi amministrativi nei procedimenti in materia di invalidità civile.

L'articolo 42 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, per realizzare i risparmi previsti (si confronti la relazione tecnica all'atto Senato n. 2518), prevede il potenziamento delle attività di verifica, anche mediante l'utilizzo delle risorse rese disponibili dalla riduzione del numero dei sanitari convenzionati con la Commissione medica superiore, resa possibile dalla soppressione dei ricorsi amministrativi.

Tenuto conto quindi della necessità di incrementare - per il 2004 - il numero dei sanitari convenzionati di 100 unità e considerando che il costo medio annuo per convenzione è pari a 20.000 euro, risultano oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2004.

Ciò appare indispensabile al fine di confermare i risparmi di spesa previsti per le nuove norme in materia di invalidità civile contenute nell'articolo 42 del citato decreto-legge n. 269 del 2003.

L'incremento dell'accisa sulla benzina (da euro 541,84231 a euro 558,64 per mille litri) determina, sulla base dei consumi stimati per l'anno 2003, un maggiore gettito di accisa pari a 339,500 milioni di euro annui, come risulta dall'allegata scheda tecnica.

Per ogni litro l'incremento di accisa con arrotondamento a due cifre è pari a 1,68 centesimi di euro.

**BENZINA**  
**VARIAZIONE DEL GETTITO IN FUNZIONE DELLA VARIAZIONE**  
**DELL'ALIQUTA DELL'ACCISA A CONSUMI STIMATI 2003**

	<i>benzina (dati stimati 2003)</i>	
consumi stimati . . . . .	20,212	miliardi di litri
accisa vigente . . . . .	541,84231	euro/1.000 litri
gettito stimato accisa . . . . .	10.951,60	milioni di euro
la variazione a . . . . .	558,64	euro/1.000 litri di accisa
vale . . . . .	339,5	milioni di euro di gettito accisa
e . . . . .	67,9	milioni di euro di gettito IVA
per un totale di . . . . .	407,4	milioni di euro di gettito
la variazione di accisa è pari a	1,68	centesimi di euro per litro
nuova accisa . . . . .	558,64	euro/1.000 litri

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,  
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE  
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

**Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.**

... *Omissis* ...

Art. 7.

*(Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, le parole: «sono ulteriormente prorogati di un anno con scadenza improrogabile al 30 ottobre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003».

... *Omissis* ...

Decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285

**Nuovo codice della strada.**

... *Omissis* ...

Art. 162.

*(Segnalazione di veicolo fermo)*

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono es-

sere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.

2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressochè verticale in modo da garantirne la visibilità.

3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.

4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l'ostacolo.

4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi.

4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200

#### **Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.**

... *Omissis* ...

Art. 17-ter.

*(Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica)*

1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12,

comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2003. La disposizione di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

... *Omissis* ...

Legge 1° agosto 2002, n. 166

**Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.**

... *Omissis* ...

Art. 38.

*(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci)*

1. Per l'anno 2001, l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico per l'anno 2001, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia spa, alle singole scadenze, le somme spettanti.

2. Per i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento al trasporto passeggeri notturno e fatti salvi gli obblighi di servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie che saranno disciplinati con il regolamento di cui al comma 4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre condizioni di concorrenzialità dei servizi stessi, ad avviare procedure concorsuali per la scelta delle imprese ferroviarie per l'erogazione del servizio sulla base dei principi sta-



biliti con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.

3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui al comma 2 ed all'espletamento delle procedure di cui al medesimo comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, al fine di garantire la continuità del servizio e tenuto conto degli attuali assetti del mercato, con contratto di servizio, da stipulare con la società Trenitalia spa sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonchè le compensazioni spettanti alla medesima società in ragione degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti.

4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto ferroviario il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo, nonchè la materia relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia e a criteri e modalità per l'erogazione della connessa contribuzione pubblica. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili.

5. Alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2003-2005. Qualora a consuntivo l'impegno contrattuale non venga onorato per almeno il 90 per cento, il diritto di percepire il contributo decade automaticamente. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto ferroviario di merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID). La misura del contributo è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo attribuite ai sensi del comma 6.

6. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato «Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti», per il quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002, di 5.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 di euro per l'anno

2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare. Almeno il 30 per cento e non oltre il 75 per cento di tali fondi è destinato alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 5.

7. Per il triennio 2003-2005, il 25 per cento degli importi di cui al comma 6, ripartito proporzionalmente per ciascuna annualità del triennio, è finalizzato al rilascio di un contributo per i treni-chilometri effettuati nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma con i Ministeri competenti, previo accordo con le imprese di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle merci. Per trasporto combinato si intende il trasporto di merci effettuato con le modalità definite al comma 5; per trasporto accompagnato si intende il trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, mediante carri ferroviari speciali.

8. A valere sul Fondo di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal presente articolo e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure.

9. Il comma 2 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. Le infrastrutture ferroviarie per le quali risultino stipulati gli accordi nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, previa integrazione degli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e ratificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000, sono trasferite alle regioni territorialmente competenti, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997. Alla realizzazione degli interventi funzionali al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi di utilizzo delle risorse nell'ambito di itinerari di rilievo nazionale ed internazionale, si provvederà attraverso una intesa generale quadro, con la quale saranno individuate le risorse necessarie.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 14.500.000 euro per l'anno 2002, 19.500.000 euro per l'anno 2003 e 32.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62

**Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale.**

... *Omissis* ...

Art. 1-bis.

1. All'articolo 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che contraggono mutui allo scopo» sono sostituite dalle seguenti: «ad erogare contributi in favore delle regioni medesime» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere utilizzata anche per fronteggiare ulteriori esigenze di protezione civile».

2. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: «nel triennio 2002-2004» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2003-2005».

3. All'articolo 38, comma 7, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: «Per il triennio 2002-2004» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2003-2005».

... *Omissis* ...

Decreto-legislativo 5 aprile 2002, n. 77

**Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64.**

... *Omissis* ...

Art. 14.

*(Norme finali)*

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera *f*), della legge 14 novembre 2000, n. 331, e con le modalità previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è ripristinato anche il servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni.

2. Nel periodo transitorio di cui al capo II della legge 6 marzo 2001, n. 64, e fino alla data di sospensione del servizio obbligatorio di leva, il

documento di programmazione annuale dell'Ufficio nazionale, previsto all'articolo 4, stabilisce la quota parte del Fondo nazionale da destinare prioritariamente al servizio civile previsto dalla legge n. 230 del 1998. Nel medesimo periodo il contingente annuale è determinato secondo le modalità previste dall'articolo 6 della citata legge n. 64 del 2001.

3. Il presente decreto entra in vigore dal 1° giugno 2004.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).**

... *Omissis* ...

Art. 86.

*(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219).*

1. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, è nominato, con decreto del Ministro delle attività produttive, un commissario *ad acta* che provvede alla realizzazione in regime di concessione di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma, le cui opere siano state già individuate e la cui progettazione già affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il commissario provvede altresì alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonchè alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.

2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione.

3. Il commissario, nel dare avvio alle attività di cui ai commi 1 e 2, valuta l'onere derivante dal loro completamento e ne informa il CIPE per l'individuazione delle risorse finanziarie, d'intesa con le regioni destinatarie degli interventi e a valere sui trasferimenti ad esse assegnati. All'onere per il compenso del commissario e per il funzionamento della struttura di

supporto composta da personale in servizio presso il Ministero delle attività produttive, per un massimo di 300.000 euro annui, si provvede a valere sulle disponibilità del Ministero delle attività produttive di cui alla contabilità speciale 1728, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del predetto Ministero.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.

### **Modifiche ed integrazioni al codice della strada.**

... *Omissis* ...

#### **Art. 7.**

#### *(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1° luglio 2004.

2. All'articolo 6, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: «e delle autoscuole di cui all'articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.».

3. All'articolo 7, comma 1, capoverso Art. 126-*bis*, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «a seguito della violazione» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione»;

*a-bis*) (1)

*b*) (2)

*c*) (3)

*c-bis*) al comma 5, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti».

---

(1) Aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

(2) Sostituisce l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

(3) Aggiunge un periodo al comma 4 dell'articolo 126-*bis* del decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono abrogati.

5. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, al comma 3, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2004».

5-bis. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.

6. Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129, comma 4, e dell'articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, come modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1° settembre 2003.

7. Le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.

8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.

8-bis. Il comma 5 dell'articolo 327 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.

9. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: «di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni,».

10. La tabella allegata al *decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9*, recante i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96

**Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della L. 19 dicembre 1992, n. 488.**

... *Omissis* ...

## Art. 9-bis.

*(Definizione delle controversie)*

1. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1 dell'articolo 9, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito.

2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 31 dicembre 2003, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento è altresì applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.

*2-bis.* L'esame e la definizione delle domande avvengono entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla data dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione della proposta l'Amministrazione può ricorrere al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi nel termine di sei mesi dalla richiesta, sullo schema di transazione secondo le norme di contabilità pubblica. In tal caso il termine è interrotto per il tempo occorrente ad acquisire tale parere. Nel caso in cui l'Avvocatura generale dello Stato non esprima il suo parere entro sei mesi dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione interessata, vale il principio del silenzio assenso. L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i due mesi successivi all'acquisizione del parere dell'Avvocatura generale dello Stato.

3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 novembre 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento si applica altresì ai progetti speciali ed alle opere previste dalla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, individuati all'articolo 2, comma 2,

della legge 19 dicembre 1992, n. 488, già trasferiti dal commissario *ad acta* ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.

4. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, nonchè alla definizione delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvede il Ministero dei lavori pubblici.

5. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attività dello stesso commissario, al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede, tramite il commissario *ad acta*, fino alla data del 30 aprile 1995. Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle attività.

6. Per la definizione delle attività previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9, dal comma 5 del presente articolo, nonchè dall'articolo 10, in favore del commissario *ad acta* possono essere disposte apposite aperture di credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.

7. Per lo svolgimento delle proprie attività il commissario *ad acta* si avvale anche degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

8. Per gli eventuali completamenti, nonchè per la realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, salva l'applicazione della normativa comunitaria, ricorrendone i presupposti.

9. Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del commissario *ad acta*, nonchè per i componenti della commissione consultiva nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° settembre 1993 e per non più di cinque consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico della quota del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, assegnata al Ministero dei lavori pubblici.

... *Omissis* ...



## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003 (\*).*

## **Proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga ed al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

*(Benefici in favore dell'emittenza locale)*

1. Il termine del 31 gennaio previsto dal comma 19 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la emanazione del bando di concorso ivi previsto, relativamente all'anno 2004, è prorogato al 31 maggio.

---

(\*) V., inoltre, il successivo Errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2004.

## Articolo 2.

*(Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi)*

1. Relativamente all'anno 2003, i versamenti previsti dall'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2004, con applicazione dell'interesse al saggio legale.

2. Relativamente all'anno 2003, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmessa entro il 15 luglio 2004.

## Articolo 3.

*(Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

## Articolo 4.

*(Validità attestazioni SOA)*

1. È prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rilasciate dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene prima di tale data.

## Articolo 5.

*(Codice della strada)*

1. All'articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2004».

2. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, le parole: «1° luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005».

## Articolo 6.

*(Edilizia residenziale pubblica)*

1. All'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

## Articolo 7.

*(Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia)*

1. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole: «nel triennio 2003-2005» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2004-2006». Al comma 7, primo periodo, del medesimo articolo 38, le parole: «Per il triennio 2003-2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2004-2006».

## Articolo 8.

*(Comitato centrale e comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi)*

1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella qualità di soggetti nominati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, restano in carica fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2005. Alla scadenza del mandato dei comitati, determinata ai sensi del presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 7 della citata legge n. 298 del 1974.

## Articolo 9.

*(Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale)*

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, è prorogato al 30 ottobre 2005. Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata

ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999.

#### Articolo 10.

*(Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene)*

1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché delle sanzioni previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, è differita al 31 marzo 2004.

#### Articolo 11.

*(Gestioni fuori bilancio)*

1. Il termine di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è differito al 1° luglio 2004.

#### Articolo 12.

*(Servizio civile)*

1. All'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «1° giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005».

#### Articolo 13.

*(Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219)*

1. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi».

#### Articolo 14.

*(Norme per la sicurezza degli impianti)*

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno

effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

#### Articolo 15.

##### *(Acque potabili trattate)*

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-*quater* dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita alla data del 1° luglio 2004 e, comunque, a non prima dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

#### Articolo 16.

##### *(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica)*

1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

#### Articolo 17.

##### *(Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici)*

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è prorogato al 31 dicembre 2004, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

#### Articolo 18.

##### *(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud)*

1. Al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

## Articolo 19.

*(Funzionamento del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise)*

1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati di ventiquattro mesi.

2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

## Articolo 20.

*(Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità)*

1. I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, dell'8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2003, nonché il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti d'impegno si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate. Le norme contenute nel presente entrano in vigore il primo gennaio 2004.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

## Articolo 21.

*(Concessioni autostradali)*

1. Tenuto conto delle operazioni di riassetto societario effettuate nell'anno 2003 da soggetti titolari di concessioni autostradali, nonché del verbale di accordo stipulato il 23 dicembre 2002 con l'ANAS, il termine del 31 dicembre 2003 relativo all'approvazione da parte del CIPE del IV atto aggiuntivo, stipulato con l'ANAS il 23 dicembre 2002, ed all'emanazione del relativo decreto interministeriale, viene prorogato al 31 gennaio 2004.

## Articolo 22.

*(Gestione dei servizi di trasporto ferroviario)*

1. I servizi ferroviari di interesse regionale e locale, con esclusione dei servizi automobilistici integrativi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per i quali non risulti raggiunto almeno il rapporto dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura, continuano ad essere affidati, unitamente alla gestione delle stesse infrastrutture, alle aziende che attualmente li svolgono, fino al 31 dicembre 2004, nell'ambito dei finanziamenti esistenti a legislazione vigente.

## Articolo 23.

*(Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2004; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita al 31 dicembre 2004. A tal fine è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2004.

3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004 ed a euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.



Articolo 24.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI – GIOVANARDI – TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI





